AVVOCATI.NET
FOSTERING INNOVATION

CROWDINVESTING

NORMATIVA E COMPLIANCE

- Quadro normativo italiano ed europeo
- I soggetti coinvolti
- Le Autorità
- Servizi di crowdfunding
- Requisiti patrimoniali, norme di organizzazione e compliance

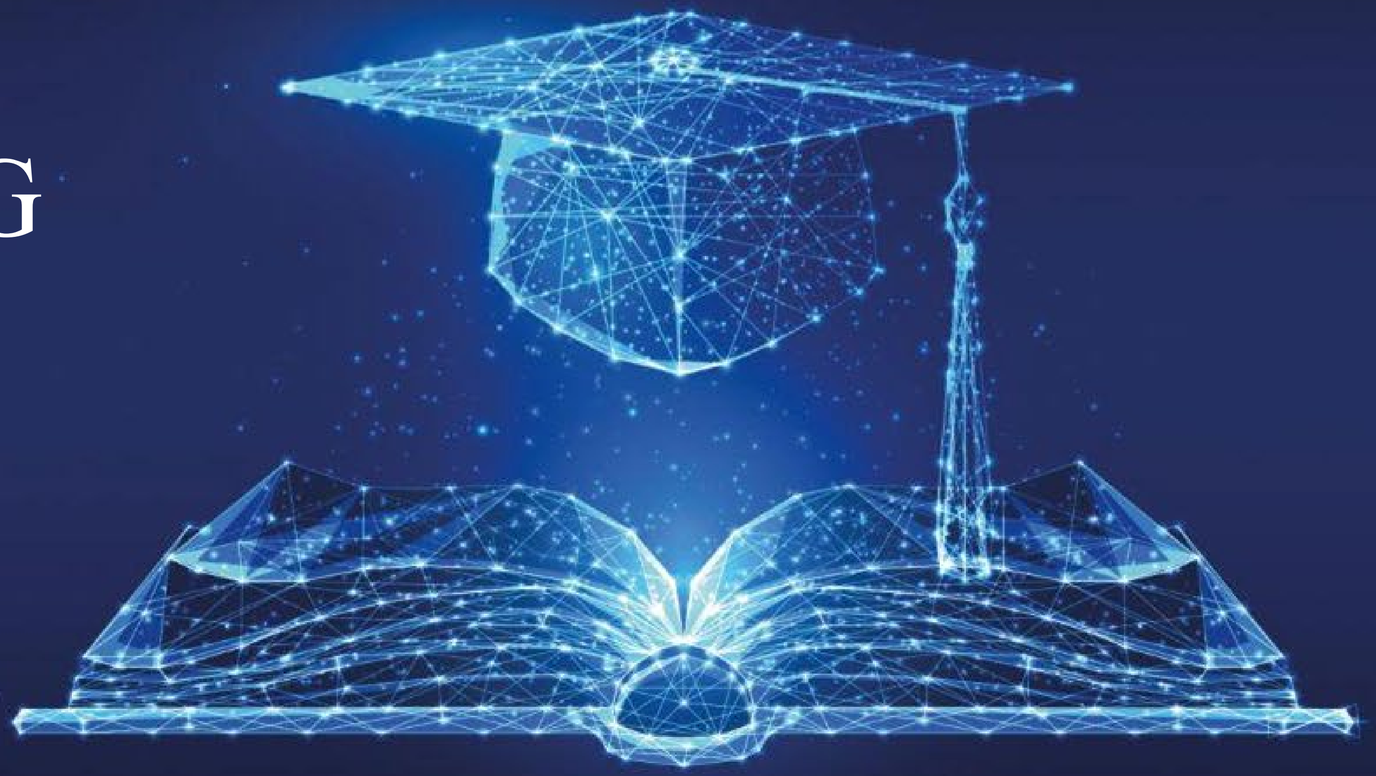

Quadro normativo

Quadro normativo

Europeo

- Regolamento europeo sul Crowdinvesting (1503/2020)
- Direttiva MIFID e MIFID II (39/2004 e 65/2014)
- Direttiva PSD2 (2366/2015)
- RTS dell’ESMA
- Q&A dell’ESMA

Italiano

- Regolamento Consob (22720/2023)
- Orientamenti della Banca d’Italia sul crowdfunding
- Circolari di Banca d’Italia e Consob

I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti

Un'operazione di Crowdfunding coinvolge:

Fornitore di servizi di Crowdfunding
Gestore di una piattaforma online che mette in contatto chi intende pubblicare un progetto con i soggetti interessati a finanziarlo.

Fornitore di servizi di pagamento
Azienda autorizzata che consente le transazioni di pagamento elettronico tra varie parti (titolare di progetto e investitore).

Titolari di progetto
Soggetti che raccolgono capitali tramite una piattaforma di crowdfunding per il finanziamento di un progetto.

Investitori
Persone fisiche o giuridiche che investono in un Progetto di crowdfunding per ottenere una remunerazione.

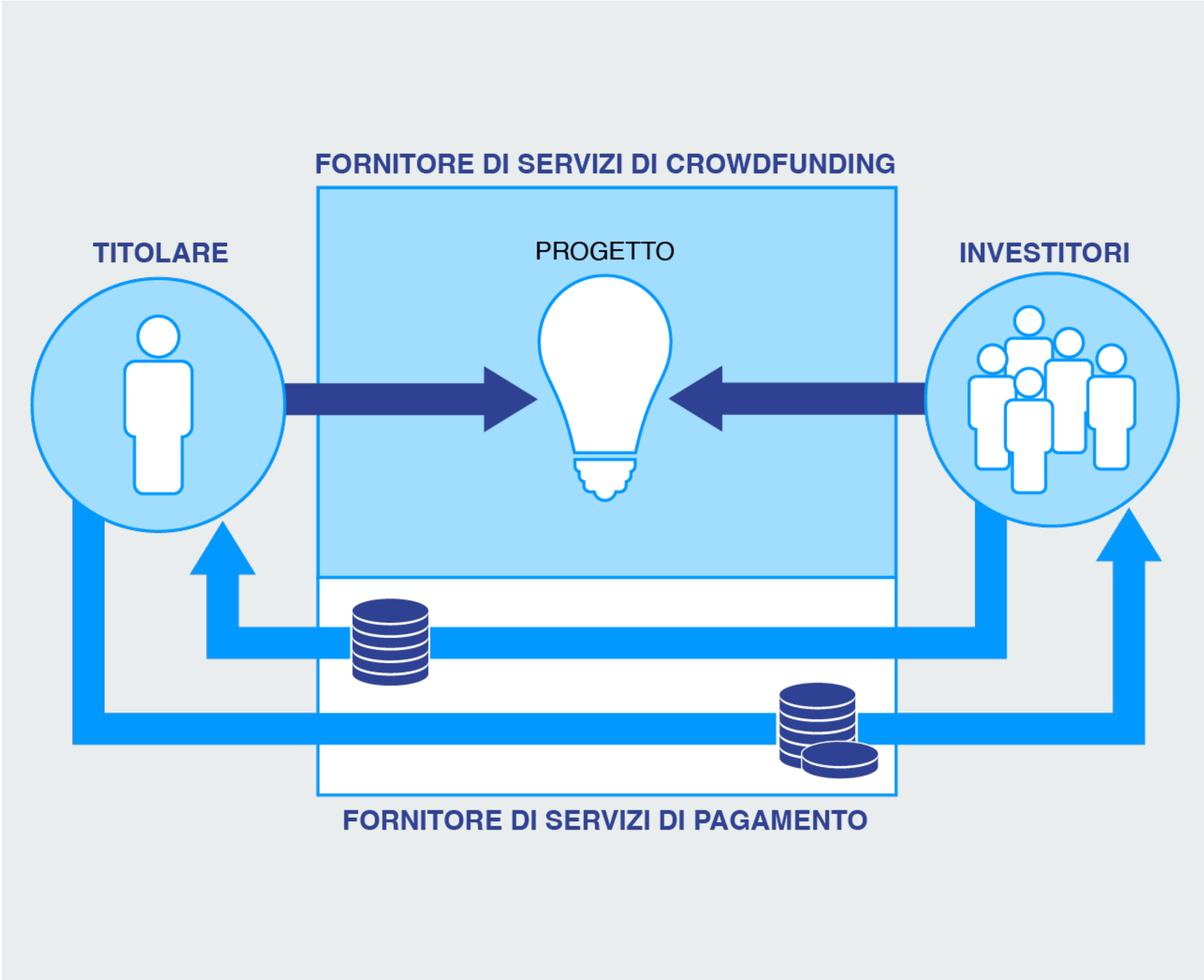

Le Autorità

Le Autorità

Consob e Banca d'Italia

Una società che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la domanda di autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding.

In Italia, Consob e la Banca d'Italia sono le Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione ad operare come Fornitore di Servizi di Crowdfunding, ciascuna con proprie competenze e prerogative.

Alla Consob è riconosciuto il ruolo di Autorità capofila e POC (Point of Contact).

Un ruolo residuale è attribuito all'OAM.

BANCA D'ITALIA

OAM
ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari

Rapporti con le Autorità nel corso dell'Iter autorizzativo

La Consob è competente per gli aspetti relativi agli investimenti (es. procedura di selezione, classificazione dell'investitore, conflitto di interessi).

La Banca d'Italia è competente per gli aspetti relativi alla sostenibilità economica (es. business plan, patrimonializzazione, responsabilità patrimoniale), per gli aspetti relativi alla governace (sistema di amministrazione, funzioni di controllo) e per I profili concernenti I sistemi di pagamento.

L'OAM sopraintende lo svolgimento di funzioni in forma di agenzia, e ciò rileva per i pagamenti, ancorchè in misura molto limitata.

Competenze delle Autorità successive all'autorizzazione

Le Autorità non forniscono "consulenza" ma talora esercitano poteri di indirizzo.

Le Autorità dispongono di poteri di indagine, compreso quello di eseguire ispezioni.

La Banca d'Italia richiede l'invio di comunicazioni periodiche tramite il sistema IFOSTAT.

Le Autorità possono applicare sanzioni amministrative, in aggiunta al proprio diritto di irrogare sanzioni penali e possono revocare l'autorizzazione resa al soggetto vigilato.

Le Autorità ricevono aggiornamenti da parte dei soggetti vigitali in merito a modifiche degne di nota (es: aggiornamento procedure, modifica membri del CDA)

Servizi di crowdfunding

Tipologie di servizi di crowdfunding offerti

Valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di Crowdfunding (c.d. equity crowdfunding)

Lo schema classico relativo ai valori mobiliari consiste nell'intermediare la sottoscrizione da parte degli investitori di obbligazioni emesse dal Titolare di Progetto.

Lo schema classico relativo agli strumenti ammessi ai fini di crowdfunding consiste nell'intermediare la sottoscrizione da parte degli investitori del capitale sociale sociale del Titolare di Progetto.

Tipologie di servizi di crowdfunding offerti

Prestiti peer to peer (c.d. lending crowdfunding)
Lo schema classico del servizio di prestiti consiste nell'intermediare la raccolta di finanziamenti da parte del pubblico a favore di un Titolare di Progetto e monitorare la restituzione del finanziamento secondo quanto previsto nel contratto sottoscritto tra il Titolare di Progetto e gli investitori.

Servizi accessori - facoltativi

Bacheca elettronica
E' uno strumento che consente lo scambio di quanto sottoscritto mediante il portale, allo scopo di rendere il prodotto più liquido.
Però non si tratta di un "mercato" e non genera ricavi per il Gestore.

Custodia delle attività

Servizi di pagamento

SVP per cartolarizzazioni

Credit Scoring

Suggerimento del prezzo e del tasso di interesse delle offerte

La richiesta di passaportazione

Per poter prestare i servizi di crowdfunding nel mercato europeo (c.d. passaportazione) occorre comunicare all'Autorità competente (Consob), in quali Stati, oltre a quello di autorizzazione, vuole prestare i propri servizi di crowdfunding.

La richiesta di passaportazione ha ad oggetto unicamente la prestazione di servizi di crowdfunding a favore degli investitori, mentre per i Titolari di Progetto non è richiesta alcuna comunicazione preventiva.

Requisiti patrimoniali, norme di organizzazione e compliance

Requisiti patrimoniali

Il Regolamento 1503/2020 non impone esplicitamente alcun requisito patrimoniale minimo (es. capitale sociale minimo).

Nonostante l'assenza regolamentare di requisiti patrimoniali minimi, le Autorità, in ossequio al principio della gestione efficace e prudente, richiedono che il Fornitore di Servizi di Crowdfunding dimostri una sostenibilità patrimoniale tale da coprire eventuali perdite previste nel triennio.
In tal senso, le Autorità in fase di autorizzazione possono chiedere che vengano effettuati degli aggiustamenti patrimoniali (es. aumento di capitale, versamento del capitale sottoscritto).

Specifici requisiti patrimoniali sono invece stabiliti dal Regolamento 1503/2020, nel caso in cui il Fornitore di Servizi di Crowdfunding intenda garantire i requisiti prudenziali attraverso i fondi propri.

Sistema di controlli

Il Fornitore di Servizi di Crowdfunding deve implementare un sistema di controlli interni e individuare un soggetto responsabile (c.d. Responsabile della Compliance).

Tale soggetto può essere un dipendente o un collaboratore.

Il Responsabile della Compliance verifica che gli altri soggetti individuati per presidiare le funzioni societarie (es. Responsabile Marketing, Responsabile Reclami), adottino dei processi efficaci ed aggiornati.

Le verifiche devono essere svolte con una periodicità prestabilita (es. trimestrale) e a seguito della verifica il Responsabile della Compliance deve aggiornare il CDA, sullo stato dell'arte fornendo, nel caso un proprio parere sulle misure correttive da adottare.

Il Fornitore di Servizi di Crowdfunding deve individuare un soggetto che controlli le eventuali attività esternalizzate.

Tale soggetto può essere un dipendente o un collaboratore.

Il Responsabile dei controlli delle sttività esternalizzate verifica con cadenze prestabiliti che i fornitori mantengono dei livelli di servizio adeguati e che rispettino le previsioni contrattuali.

Il Fornitore di Servizi di Crowdfunding deve prevedere anche il presidio delle singole funzioni importanti, tramite la nomina di dipendenti o collaboratori, e una linea di riporto di questi ultimi per la segnalazione di eventuali criticità riscontrate.

Compliance

Il Fornitore di Servizi di Crowdfunding deve garantire in qualunque momento la compliance della società alla normativa e ad eventuali disposizioni di vigilanza emanate dalle Autorità.

Il Fornitore di Servizi di Crowdfunding deve effettuare con cadenze prestabilite dalle Autorità le comunicazioni di vigilanza.

Le comunicazioni di vigilanza vanno inviate alle Autorità, le quali, sulla base dei dati comunicati, possono decidere di attivare specifiche attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti presenti in fase di autorizzazione (c.d. vigilanza on going).

AVVOCATI.NET

THE INNOVATIVE LAW FIRM